Allegato B)

Città di ORZINUOVI
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ 2017.

SOMMARIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
ART. 3 QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
ART. 4 RESPONSABILE TECNICO

TITOLO II
PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 5 INIZIO DELL'ATTIVITA'
ART. 6 MODIFICHE E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'
ART. 7 SUBENTRO NELL'ATTIVITA'
ART. 8 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
ART. 9 RIPRESA DELL'ATTIVITA'
ART. 10 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
ART. 11 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

TITOLO III
NORME IGIENICO – SANITARIE, DI SICUREZZA E REQUISITI

ART. 12 REQUISITI IGIENICO – SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
ART. 13 REQUISITI URBANISTICI E EDILIZI DEI LOCALI NEI QUALI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITA'
ART. 14 INFORMAZIONE SUI TRATTAMENTI

TITOLO IV
TARIFFE E ORARI

ART. 15 TARIFFE
ART. 16 ORARI

TITOLO V

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 17 ATTIVITA‘ DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

ART. 18 ABUSIVISMO

ART. 19 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 21 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

ART. 22 UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE

SEZIONE ALLEGATI

ALLEGATO 1) REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito:

- dal D.Lgs 26.3.2010 n. 59;
- dalla Legge 4.1.1990, n. 1 e dal DM 15.10.2015 n. 206;
- dal Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5.

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 del R.R. 5/2016.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 - DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, riportate nell'elenco allegato alla legge 1/1990, nonché mediante l'applicazione di prodotti.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni con esclusiva finalità di carattere terapeutico.

ART. 3 - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n.1 "Disciplina dell'attività di estetista", consente l'esercizio dell'attività di estetista come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore.

La qualificazione professionale di estetista, di cui al comma 1, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia". Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.

La verifica dei requisiti professionali spetta al comune competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo del 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno";

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.

Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigiana, i soci dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.

Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica di cui al precedente art. 3, di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della L. 1/90.

ART. 4 - RESPONSABILE TECNICO

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 "Qualificazione e formazione professionale";

Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.;

Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato", l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico.

TITOLO II

PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 5 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

Chiunque intenda avviare l'attività di estetista deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.

Alla SCIA dovranno essere allegati:

a. documentazione atta a comprovare la qualificazione professionale del richiedente e del direttore tecnico;

b. planimetria dei locali in scala 1/100.

La SCIA per l'attività di estetista deve essere corredata da un elenco delle attrezzature ed apparecchiature utilizzate.

Il Responsabile del Servizio provvede ad informare i seguenti uffici:

- l'Ufficio Tributi del Comune,
- A.T.S. territorialmente competente,
- l'Ufficio Urbanistico del Comune per la destinazione dell'uso dei locali.

ART. 6 - MODIFICHE E TRASFERIMENTI DELL'ATTIVITA'

Ogni modifica dei locali dovrà essere segnalata mediante apposita SCIA che il SUAP provvederà a trasmettere all'A.T.S. competente.

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; dovrà essere allegata la planimetria dei locali in scala 1/100.

ART. 7 - SUBENTRO NELL'ATTIVITA'

E' ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di estetista; il subentrante deve presentare, per via telematica, una COMUNICAZIONE di subentro allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale; oltre alla documentazione prevista per l'inizio attività andrà allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/1990.

ART. 8 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività di estetista può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa.

La sospensione, anche per ferie od altre cause, deve essere comunicata al Comune, tramite lo Sportello Telematico, quando è superiore ai 30 giorni.

ART. 9 - RIPRESA DELL'ATTIVITA'

Coloro che intendono riprendere l'attività dovranno presentare, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP.

ART. 10 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Coloro che intendono cessare l'attività dovranno presentare, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP.

ART. 11 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'attività di estetista è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 05/2016, in quanto compatibili.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, ospedali, case di cura e per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni vigenti nonché al presente regolamento.

Quando tale attività venga svolta nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, è necessario che vengano stipulate apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 05/2016.

L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.

E' ammesso, quindi, l'esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari; gli spazi adibiti alle diverse attività devono essere ben identificati e distinti.

L'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione per via telematica, della relativa segnalazione certificata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune.

L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

TITOLO III

NORME IGIENICO - SANITARIE

ART. 12 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell'allegato 1).

I Requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti contenute nel Regolamento Comunale di igiene e Sanità e sono accertati e verificati dall'ATS territorialmente competente.

ART. 13 - REQUISITI URBANISTICI ED EDILIZI DEI LOCALI NEI QUALI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ

I locali, dove si svolge l'attività di estetista, devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

ART. 14 - INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI

Prima di ogni trattamento estetico, il cliente potrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'estetista o Responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.

TITOLO IV

TARIFFE E ORARI

ART. 15 - TARIFFE

Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela all'interno dei locali.

ART. 16 - ORARI

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

TITOLO V

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 17 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

Gli Agenti di Polizia Locale, della Forza Pubblica e dell'A.T.S., incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetica in assenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 nonché in caso di mancata presentazione della Comunicazione Unica Regionale, sono irrogate dal Comune le sanzioni amministrative di cui all'articolo 12 della legge 1/90, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*.

Fatte salve le sanzioni stabilite da norme statali e regionali, le infrazioni alle disposizioni recate dal presente regolamento o da ordinanze dello stesso attuative sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.gs n. 267/2000, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso tra € 25,OO ed € 500,00. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 L.R. 11/2014, le amministrazioni competenti, effettuano i controlli e fissano ove necessario un termine non inferiore a 60 giorni per ottemperare alle relative prescrizioni.

Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'utilizzo o la commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e europea è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Le sanzioni previste dalla legge 713/86 sono applicabili in considerazione della sopravvenuta o meno incompatibilità con la normativa comunitaria.

Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall'art. 21 bis della LR 73/89.

ART. 18 - ABUSIVISMO

Il Funzionario competente ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata da soggetti privi dei requisiti professionali previsti dall'art. 3 della legge 04.01.1990, n. 1, ovvero qualora venga svolta senza titolo, nonché quando lo stesso sia stato sospeso, revocato o dichiarato decaduto.

Decorsi 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Funzionario competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato ed adotta ogni ulteriore provvedimento necessario e conseguente.

ART. 19 - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

Il titolo per l'esercizio dell'attività può essere sospeso dal Funzionario dell'ufficio competente, per violazione delle disposizioni vigenti in materia e di quelle del presente regolamento.

La revoca del titolo abilitativo (autorizzazione/SCIA) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Il medesimo titolo sarà dichiarato decaduto qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 12 mesi dalla presentazione della SCIA o sospenda l'attività per uguale periodo, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 30 giorni.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano l'attività di estetista hanno l'obbligo, entro 12 mesi, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio della medesima attività.

Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata violazione, si applicano le sanzioni richiamate all'art. 19 del presente regolamento.

Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di estetista, sono fatti salvi i titoli di specializzazione di estetista conseguiti attraverso appositi percorsi regionali riconosciuti ai sensi della abrogata legge regionale n. 95/80.

ART. 21 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento in materia.

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti l'attività di estetista ed, in particolare, il Regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 28/11/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. 114/1998 ss.mm.ii., dalla L.R. 6/2010 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R.. 5345/2016, nonché da eventuali discipline settoriali specifiche.

ART. 22 - UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

L'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi, è l'Ufficio Commercio e Attività Produttive del Comune di Orzinuovi.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

ALLEGATO 1)

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ *(1)*

Chiunque eserciti l'attività di estetista deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire rischio per il personale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. Fatta salva l'applicazione del d.lgs.9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", laddove applicabile, va osservato quanto segue:

1. Ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore;
2. Il personale deve:
   a. lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
   b. essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
   c. informare preventivamente il cliente riguardo a:
      - controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice);
      - controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi elettromeccanici.
3. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d'uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all'allegato alla L. n.1/90 e s.m.i.. Le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
4. La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere disponibile presso l'esercizio.
5. Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
6. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
7. La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto. La biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi.
8. Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti.
9. Considerato che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo (Gruppo 1), i trattamenti con l'utilizzo di lampade abbronzanti devono avvenire nel puntuale e rigoroso rispetto delle modalità e con le cautele previste dall'allegato alla L. n. 1/90 e s.m.i..
10. Per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro.
11. Tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.
12. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

13. L'attività di piercing limitata al solo lobo auricolare deve rispettare le seguenti procedure:
    - l'operatore deve indossare guanti monouso, dopo l'accurato lavaggio delle mani;
    - prima della foratura l'operatore deve verificare lo stato della cute: la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa disinfezione del lobo con idoneo prodotto;
    - gli strumenti utilizzati per la foratura e i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili;
    - nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente sanificate e disinfettate dopo ogni applicazione;
    - la documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l'esercizio.

La foratura del lobo dell'orecchio di minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.

---

(1) L'allegato è tratto integralmente dal Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n. 5: "Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis L.R. n. 73/1989".